

NUM. DOC. 57/2005

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
N. 10 – “MIRAFIORI SUD”
Estratto del verbale della seduta del 7 giugno 2005

Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta straordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico “R. Davico”, in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Maurizio TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BARROCU BUFALO CALELLA CAMARDA CASSANO CERA
CHIAZZOLLA DEIANA FALLERI INFELISE LAINO LUBATTI MINUTELLO PERILLO
RASTELLI REGALBUTO REVERDITO SPINELLI STRINA TESSITORE.

In totale con il Presidente n. 23

Risultano assenti i Consiglieri: CARDONA – MURDOCCA.

Con l'assistenza del Segretario: Dr. Giovanni DE MARIA

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il seguente provvedimento:

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO

E PASSIVO DEI CITTADINI STRANIERI NELLE ELEZIONI CIRCOSCRIZIONALI.
MODIFICA DELLO STATUTO.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO
E PASSIVO DEI CITTADINI STRANIERI NELLE ELEZIONI CIRCOSCRIZIONALI.
MODIFICA DELLO STATUTO.

Il Presidente TROMBOTTO riferisce:

E' pervenuta, da parte del Presidente del Consiglio Comunale in data 26 aprile 2005, ai sensi degli art. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la richiesta di espressione di parere avente il seguente oggetto: "Diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini stranieri nelle elezioni circoscrizionali. Modifica dello Statuto".

Condividendo il principio affermato nel testo della proposta di deliberazione, che il riconoscimento del diritto di voto a coloro che stabilmente risiedono in un determinato territorio costituisca uno dei modi più efficaci per promuovere la coesione e la pace sociale, questo Consiglio di Circoscrizione condivide la proposta di estendere la titolarità dell'elettorato attivo e passivo anche agli stranieri che non sono cittadini comunitari e che risiedono nella Città di Torino da almeno sei anni, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti che valgono per i cittadini italiani.

Il presente parere è stato discusso nella conferenza dei Capigruppo del 18 maggio 2005 ed esaminato dalla Giunta Circoscrizionale in data 26 maggio 2005.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

- Di esprimere per le motivazioni suindicate, parere favorevole.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Il Presidente pone in votazione gli emendamenti e i sub emendamenti presentati dai Gruppi Consiliari Alleanza Nazionale, Lista Di Pietro Italia dei Valori e La Margherita. Gli emendamenti di seguito riportati sono approvati:

Emendamento n. 1 presentato dal Gruppo Alleanza Nazionale:

A pagina 1 riga 10, dopo le parole “*cittadini italiani*” si aggiungano le parole:

- *La proposta, presentata da alcuni Consiglieri Comunali torinesi, di modifica dell’art. 47 dello Statuto della Città di Torino manca di qualsiasi riferimento alle caratteristiche di regolarità e continuità del soggiorno dello straniero nel territorio comunale come requisiti soggettivi per beneficiare dell’estensione dell’elettorato, come invece previsto da tutte le fonti, internazionali e interne, che disciplinano la materia (lettera C della Convenzione Europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale firmata a Strasburgo il 5 febbraio 1992, art. 2 comma 3 del T.U. sull’immigrazione, art. 8, del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali).*

Risulta assente dall’aula, al momento della votazione il Consigliere Reverdito.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	n. 22
Votanti	n. 21
Favorevoli	n. 13
Contrari	n. 8
Astenuti	n. 1

Sub emendamento presentato dal Gruppo La Margherita all’emendamento n. 5 presentato da Alleanza Nazionale:

Riga 3 – cassare da “*La proposta*” ad “*amministrativo*”.

Riga 6 – cassare da “*onde evitare*” a “*esistenza*”.

Risulta assente dall’aula, al momento della votazione il Consigliere Reverdito.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale accerta e proclama il seguente

risultato:

Presenti e Votanti	n. 22
Favorevoli	n. 17
Contrari	n. 5
Astenuti	n. //

Emendamento n. 5 presentato dal Gruppo Alleanza Nazionale:

A pagina 1 riga 10, dopo le parole “*cittadini italiani*” si aggiungano le parole:

- *Nella proposta di modifica manca un qualsiasi riferimento all'integrazione culturale dello straniero come requisito della concessione dell'elettorato. La proposta di legge costituzionale (AC 4397) del 17 ottobre 2003 sulla medesima materia aveva richiesto nella suddetta proposta di legge cost. che l'accesso al suffragio amministrativo fosse ammesso solo per quegli immigrati che si impegnassero a rispettare i principi fondamentali della Costituzione Italiana onde evitare che comunità elettoralmente organizzate di stranieri non integrati culturalmente potessero stravolgere in sede di rappresentanza amministrativa il sistema di valori fondanti della civiltà italiana e occidentale e la sua identità. Ricordiamo che è già prevista un' analoga forma prevista di “giuramento di fedeltà” al momento della concessione allo straniero naturalizzato della cittadinanza italiana (cfr. art. 10 della legge n. 91 del 1992) proprio perché nella Carta fondamentale sono cristallizzati i principi fondamentali, perlomeno quelli condivisi a livello nazionale al di là delle appartenenze politiche: la Patria, la Bandiera, il sistema repubblicano fondato sul lavoro, lo Stato laico, la dignità della persona e i diritti umani, l'uguaglianza tra i sessi ecc. Senza tale riferimento a Torino potrebbero tranquillamente votare e candidarsi alle Circoscrizioni fondamentalisti islamici che non rispetterebbero, né sarebbero costretti a farlo, nessuno dei principi citati. Da sottolineare come anche il Consiglio di Stato nel suddetto parere indichi in una dimostrata integrazione culturale un requisito irrinunciabile per l'estensione del voto (“Requisito importante sembra essere altresì una padronanza perfetta della lingua italiana, di per sé indicativa di un'ottimale volontà di integrazione e d'adattamento agli usi e costumi del paese che si è scelto per condurvi la propria esistenza.”)*

Risulta assente dall'aula, al momento della votazione il Consigliere Reverdito.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e Votanti	n. 22
Favorevoli	n. 17
Contrari	n. 5

Astenuti n. //

Sub emendamento presentato dal Gruppo La Margherita all'emendamento n. 6 presentato da Alleanza Nazionale:

Riga 1 – cassare da “nella” a “vigore”.

Riga 6 – cassare da “la disponibilità” a “famiglia”.

Risulta assente dall'aula, al momento della votazione il Consigliere Reverdito.

Il Consiglio di Circostrizione, con votazione per appello nominale accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e Votanti	n. 22
Favorevoli	n. 17
Contrari	n. 5
Astenuti	n. //

Emendamento n. 6 presentato dal Gruppo Alleanza Nazionale:

A pagina 1 riga 10, dopo le parole “cittadini italiani” si aggiungano le parole:

- *Bisogna tenere in considerazione che nella proposta di legge costituzionale (AC4397) del 17 ottobre 2003 sulla medesima materia si pretendeva più rigore vincolando la concessione dell'elettorato al possesso della carta di soggiorno (art. 7 T.U. sull'immigrazione), per la cui titolarità sono richiesti sei anni di soggiorno regolare ed ininterrotto, la mancanza a carico dell'immigrato di condanne anche non definitive o di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi, la disponibilità di un reddito derivante da fonti lecite sufficiente a mantenere se e la propria famiglia. Anche il Consiglio di Stato nel parere n. 8007 del 28 luglio 2004, citato dal centrosinistra a fondamento della propria deliberazione, innalza gli anni di regolare soggiorno richiesti dai tre proposti dal Comune di Forlì a sei esplicitamente in relazione all'ottenimento della carta di soggiorno (“In vista dell'evidente esigenza di garantire l'elettorato soltanto agli stranieri di cui si accerta, al di là di ogni dubbio, la duratura permanenza sul territorio, sembra innanzitutto troppo breve il periodo previsto di tre e due anni (rispettivamente per l'elettorato passivo e attivo) di residenza, ritenendosi dunque preferibile di elevarlo a 6 o più anni, in armonia con il termine previsto dall'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 286/98, nel testo modificato con Legge 189/02 per poter chiedere la carta di soggiorno, che viene rilasciata a tempo indeterminato proprio in presenza dei presupposti che fanno supporre un duraturo radicamento sul territorio.”)*

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione i Consiglieri Albano e Reverdito.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e Votanti	n. 21
Favorevoli	n. 16
Contrari	n. 5
Astenuti	n. //

Emendamento presentato dal Gruppo Lista Di Pietro Italia dei Valori:

A pagina 1 riga 14, venga aggiunta la frase “*senza aver commesso reati contro la cittadinanza e lo Stato Italiano*” dopo la parola “*anni*”.

Risultano assenti dall’aula, al momento della votazione i Consiglieri Minutello e Reverdito.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e Votanti	n. 21
Favorevoli	n. 21

Sub emendamento n. 1 all’emendamento presentato dal Gruppo La Margherita:

Pagina 1 riga 7 dopo le parole “*almeno sei anni*” vengano aggiunte le seguenti parole: “*continuativamente e regolarmente, che conoscano la lingua italiana, che non abbiano subito a proprio carico condanne o procedimenti penali per delitti non colposi e si riconoscono nei principi fondamentali nella Costituzione Italiana*”.

Risultano assenti dall’aula, al momento della votazione i Consiglieri Albano e Reverdito.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e Votanti	n. 21
Favorevoli	n. 13
Contrari	n. 8
Astenuti	n. //

Sub emendamento n. 2 all’emendamento presentato dal Gruppo La Margherita:

Pagina 1 riga 17 dopo le parole “*non condividendo il concetto di laboratorio di democrazia soltanto alle Circoscrizioni*” vengano aggiunte le seguenti parole “*ed in quanto poi, la proposta iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale non risponde a quanto effettivamente disciplinato da parere n. 8007, del 28 luglio 2004, espresso dal Consiglio di Stato.*”

Risulta assente dall’aula, al momento della votazione il Consigliere Reverdito.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e Votanti	n. 22
Favorevoli	n. 14
Contrari	n. 8
Astenuti	n. //

Emendamento presentato dal Gruppo La Margherita:

Sostituire nel paragrafo 1 riga 1 il periodo da “*Condividendo*” fino a “*territorio*” con la frase “*Condividendo la necessità di un’integrazione anche di fatto dei cittadini stranieri presenti sul nostro territorio, riteniamo che la creazione di una commissione consiliare speciale;*

Alla riga 8 sostituire da “*la proposta*” a “*anni*” con “*propone la costituzione formale di una specifica commissione consiliare, coordinata da un Consigliere eletto, alla quale saranno iscritti di diritto tutti gli stranieri che non sono cittadini comunitari e che risiedono nella città di Torino da almeno sei anni*”;

Inserire alla riga 10 la frase: “*La Commissione Consiliare avrà il compito di essere l’anello di congiunzione tra l’Istituzione Circoscrizionale e gli stranieri residenti sul Territorio. Il Coordinatore competente, di comune accordo con la Giunta potrà decidere di chiedere la consultazione degli iscritti con una regolare convocazione, su qualsiasi atto prima che questo venga mandato in Consiglio per l’approvazione. Il Coordinatore competente farà parte a tutti gli effetti della Giunta Circoscrizionale. Si chiede inoltre che tale Commissione abbia un capitolo di Bilancio dedicato per poter anche intervenire direttamente sul territorio per favorire la reale integrazione e creare occasioni di incontro e di scambio di esperienze tra tutti i residenti sulla Circoscrizione*”;

Nel dispositivo sostituire la parola “*favorevole*” con “*contrario, non condividendo il concetto di laboratorio di democrazia soltanto alle Circoscrizioni, proponendo la creazione della Commissione Stranieri con le caratteristiche sopraindicate*”.

Risultano assenti dall’aula, al momento della votazione i Consiglieri Cassano, Chiazzolla, Reverdito e Spinelli.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e Votanti	n. 19
Favorevoli	n. 15
Contrari	n. 4
Astenuti	n. //

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti su riportati.

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

E' pervenuta, da parte del Presidente del Consiglio Comunale in data 26 aprile 2005, ai sensi degli art. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la richiesta di espressione di parere avente il seguente oggetto: "Diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini stranieri nelle elezioni circoscrizionali. Modifica dello Statuto".

Condividendo la necessità di un'integrazione anche di fatto dei cittadini stranieri presenti sul nostro territorio, riteniamo che la creazione di una commissione consiliare speciale costituisca uno dei modi più efficaci per promuovere la coesione e la pace sociale, questo Consiglio di Circoscrizione propone la costituzione formale di una specifica commissione consiliare, coordinata da un Consigliere eletto, alla quale saranno iscritti di diritto tutti gli stranieri che non sono cittadini comunitari e che risiedono nella città di Torino da almeno sei anni continuativamente e regolarmente, che conoscano la lingua italiana, che non abbiano subito a proprio carico condanne o procedimenti penali per delitti non colposi e si riconoscono nei principi fondamentali della Costituzione Italiana, senza aver commesso reati contro la cittadinanza e lo stato italiano alle stesse condizioni e con gli stessi limiti che valgono per i cittadini italiani.

La Commissione Consiliare avrà il compito di essere l'anello di congiunzione tra l'Istituzione Circoscrizionale e gli stranieri residenti sul Territorio. Il Coordinatore competente, di comune accordo con la Giunta potrà decidere di chiedere la consultazione degli iscritti con una regolare convocazione, su qualsiasi atto prima che questo venga mandato in Consiglio per l'approvazione. Il Coordinatore competente farà parte a tutti gli effetti della Giunta Circoscrizionale. Si chiede inoltre che tale Commissione abbia un capitolo di Bilancio dedicato per poter anche intervenire direttamente sul territorio per favorire la reale integrazione e creare occasioni di incontro e di scambio di esperienze tra tutti i residenti sulla Circoscrizione.

La proposta, presentata da alcuni Consiglieri Comunali torinesi, di modifica dell'art. 47 dello Statuto della Città di Torino manca di qualsiasi riferimento alle caratteristiche di regolarità e

continuità del soggiorno dello straniero nel territorio comunale come requisiti soggettivi per beneficiare dell'estensione dell'elettorato, come invece previsto da tutte le fonti, internazionali e interne, che disciplinano la materia (lettera C della Convenzione Europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale firmata a Strasburgo il 5 febbraio 1992, art. 2 comma 3 del T.U. sull'immigrazione, art. del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Nella proposta di modifica manca un qualsiasi riferimento all'integrazione culturale dello straniero come requisito della concessione dell'elettorato. Fosse ammesso solo per quegli immigrati che si impegnassero a rispettare i principi fondamentali della costituzione italiana.

Bisogna tenere in considerazione che vincolando la concessione dell'elettorato al possesso della carta di soggiorno (art. 7 T.U. sull'immigrazione), per la cui titolarità sono richiesti sei anni di soggiorno regolare ed ininterrotto, la mancanza a carico dell'immigrato di condanne anche non definitive o di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi. Anche il Consiglio di Stato nel parere n. 8007 del 28 luglio 2004, citato dal centrosinistra a fondamento della propria deliberazione, innalza gli anni di regolare soggiorno richiesti dai tre proposti dal Comune di Forlì a sei esplicitamente in relazione all'ottenimento della carta di soggiorno ("In vista dell'evidente esigenza di garantire l'elettorato soltanto agli stranieri di cui si accerta, al di là di ogni dubbio, la duratura permanenza sul territorio, sembra innanzitutto troppo breve il periodo previsto di tre e due anni (rispettivamente per l'elettorato passivo e attivo) di residenza, ritenendosi dunque preferibile di elevarlo a 6 o più anni, in armonia con il termine previsto dall'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 286/98, nel testo modificato con Legge 189/02 per poter chiedere la carta di soggiorno, che viene rilasciata a tempo indeterminato proprio in presenza dei presupposti che fanno supporre un duraturo radicamento sul territorio.")

Il presente parere è stato discusso nella Conferenza dei Capigruppo del 18 maggio ed esaminato dalla Giunta Circoscrizionale in data 26 maggio 2005.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

- Di esprimere per le motivazioni suindicate, parere contrario, non condividendo il concetto di laboratorio di democrazia soltanto alle Circoscrizioni, ed in quanto poi, la proposta iscritta all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale non risponde a quanto effettivamente disciplinato dal parere n. 8007, del 28 luglio 2004, espresso dal Consiglio di Stato, proponendo la creazione della Commissione Stranieri con le caratteristiche sopraindicate.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri: Cassano, Chiazzolla, Reverdito e Spinelli.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e Votanti	n. 19
Voti Favorevoli	n. 14
Voti Contrari	n. 5
Astenuti	n. //

Il Consiglio di Circoscrizione

DELIBERA

- Di esprimere per le motivazioni suindicate, parere contrario, non condividendo il concetto di laboratorio di democrazia soltanto alle Circoscrizioni, ed in quanto poi, la proposta iscritta all'Ordine del Giorno iscritta al Consiglio Comunale non risponde a quanto effettivamente disciplinato dal parere n. 8007, del 28 luglio 2004, espresso dal Consiglio di Stato, proponendo la creazione della Commissione Stranieri con le caratteristiche sopraindicate.

Il presente provvedimento non comporta spesa.
